

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 458 Impugnazione delle sentenze dei consulenti. (Abrogato)

[Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli [articoli 827](#) e seguenti, in quanto applicabili, davanti alla sezione della corte d'appello indicata nell'[articolo 450](#).]